



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ANPS – Associazione di Promozione Sociale – A.S.D. – Massa Carrara

STATUTO

Art. 1

Denominazione

1. È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117: "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii. e al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, l'Ente del Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ASD", siglabile "ANPS – Associazione di Promozione Sociale – A.S.D. – Massa Carrara", (in seguito Associazione).
2. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
3. L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (R.U.N.T.S.).
4. L'Associazione, apartitica, aconfessionale, si configura come "Associazione di Promozione Sociale – A.S.D.", senza scopo di lucro neppure indiretta, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operante in armonia con il dettato del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore", e s.m.i., e di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente Statuto.
5. L'Associazione, nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività

sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

6. L'Associazione accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché allo Statuto e ai regolamenti del C.S.I. quale Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.).
7. L'Associazione, la quale mantiene la piena autonomia, gestionale, patrimoniale e contabile, utilizza il Marchio, dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato (riconosciuta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ed eretta Ente Morale con D.P.R. 07.10.1970, n. 820, i cui simboli sono registrati presso l'U.I.B.M. del Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 1631937 del 15.04.2015), concesso della Presidenza Nazionale attraverso l'Ufficio per il Controllo del Marchio (in seguito U.C.M.), con nota nr. 8749 del 12.03.2026, il cui regolamento viene letto ed approvato all'unanimità. Gli associati all'Associazione sono soci ANPS della Sezione di riferimento.
8. Lo stesso U.C.M. delibera la revoca del Marchio in caso di violazioni di norme giuridiche o il Codice Etico dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato.
9. L'Associazione può prevedere l'ammissione ad altri Enti del Terzo Settore e/o ad una rete di cui all'art. 41 del d.lgs 3 luglio 2017, che utilizzano, e/o sono autorizzati

[Handwritten signature and date] 20/1/2026



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ANPS – Associazione di Promozione Sociale – A.S.D. – Massa Carrara

all'utilizzare, il Marchio associativo dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

Art. 2

Sede

1. La sede legale dell'Associazione è fissata in Massa, Via San Leonardo 106, e potrà essere spostata, nell'ambito dello stesso comune, con deliberazione del Consiglio Direttivo o in altro Comune d'Italia con delibera dell'Assemblea.

Art. 3

Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4

Efficacia dello Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto che vincola alla sua osservanza gli associati. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento nell'attività della Organizzazione stessa.
2. Lo statuto è interpretato e applicato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dettati dall'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5

Scopi e attività

1. L'Organizzazione opera in armonia con i principi dettati dalla Costituzione Italiana e si fonda sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
2. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. sono attività di interesse generale dell'Associazione:
 - a) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
3. L'Associazione intende concretizzare, in modo prevalente, le attività sportive dilettantistiche intese come:
 - a) diffondere e gestire le attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, favorendo la pratica sportiva per tutti in favore di tutte le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione

fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità, con riferimento a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle seguenti discipline sportive; diffondere la pratica sportiva in genere, quale indispensabile strumento di promozione umana, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a: Atletica leggera, biliardo Sportivo, Bocce, Bowling, Calcio (calcio a 5, calcio a 7, calcio a 8, calcio a 11, beach soccer), Calcio baltico, Ciclismo (Ciclismo su strada, Mountain bike, Cicloturismo), Dama e scacchi, Danza sportiva, Freccette, Giochi e Sport Tradizionali, Golf, Pallacanestro (Pallacanestro, Beach Basket, Pallacanestro 3 contro 3), Pallavolo (beach volley), Pesca sportiva, Pesistica e cultura fisica attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al fitness e al benessere fisico, Sport acquatici (nuoto, pallanuoto), Sci, Tennis, Tennis tavolo, Paddle, Tiro a segno, tiro a volo, Tiro con l'arco, Triathlon, Aquathlon, Duathlon, Vela, Arrampicata sportiva; Ginnastica (attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, ginnastica acrobatica, ginnastica aerobica, ginnastica artistica, ginnastica per tutti, ginnastica ritmica; Trampolino elastico), Arti Marziali, Sport Equestri; diffondere le attività sportive e quelle ad esse connesse in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente; divulgazione scientifica della cultura dell'ambiente e del rispetto risorse naturali; svolgere attività di informazione e promozione delle attività delle tecniche ludico – sportive nel rispetto della natura.

4. Per l'attuazione delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni economiche, finanziarie, organizzative e promozionali che si rendessero necessarie, accettando a tal fine donazioni, lasciti e contributi sotto qualsiasi forma da privati o enti pubblici, vendendo e distribuendo, ma solo nei locali dell'Associazione ed esclusivamente agli associati, qualsivoglia opuscolo o pubblicazione, pubblicazione di opere inedite, specialmente se create dagli associati.
5. In qualità di associazione di promozione sociale, le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ANPS — Associazione di Promozione Sociale — A.S.D. — Massa Carrara

- dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
6. L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative.
7. L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
- Art. 6**
Associato e ammissione
1. Nell'Associazione vige il principio della porta aperta, ossia ciascuno ha diritto di chiedere di entrare a farvi parte, ma non gode del diritto di entrarvi. Tale principio è disciplinato dall'art. 23 del d.lgs 117/2017.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito, esso deve essere integrato entro un anno.
3. Sono associati dell'Organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
4. L'aspirante Associato, ai fini dell'ammissione all'Associazione, deve preliminarmente dimostrare di trovarsi nelle seguenti condizioni:
- non aver riportato condanne penali definitive per reati dolosi che siano incompatibili con lo spirito e le finalità dell'Organizzazione;
 - dimostrare di essere in linea con gli intenti, ideali e gli obiettivi perseguiti dall'Organizzazione;
 - dimostrare la volontà di aderire all'Organizzazione al fine di poter contribuire con il proprio apporto personale, a titolo gratuito, al raggiungimento degli scopi solidaristici e idealistici per cui è stata costituita.
5. Considerate le finalità associative, possono aderire all'Associazione, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che decidono di perseguire gli scopi sociali e di sottostare al presente statuto e/o regolamenti interni.
6. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.
7. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, in quanto da tale decisione deriva l'equilibrio organizzativo, su domanda dell'interessato in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
8. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
9. Al fine di tutelare i propri associati, non verranno ammessi gli aspiranti Soci che abbiano espressamente e pubblicamente manifestato idee o posto in essere comportamenti apertamente contrastanti con i valori e le finalità associative.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ANPS – Associazione di Promozione Sociale – A.S.D. – Massa Carrara

10. In caso di domande di ammissione presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore. La richiesta di iscrizione all'Associazione del minore può essere presentata disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del codice civile.
11. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere associato se non presta personalmente il proprio assenso.
12. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere associati con le stesse procedure previste per i cittadini italiani. L'adesione resta valida, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.
13. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea nella successiva convocazione.
14. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e quanto indicato nel successivo art. 10.
15. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi,

né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f) art.148 del TUIR).

Art. 7

Quota Associativa

1. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea.
2. La quota associativa deve essere versata entro il mese di febbraio di ogni anno, pena la decadenza dello status di associato per morosità, deliberata dal Consiglio Direttivo.
3. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 8

Tesseramento

1. Il tesserato è il Socio che attraverso il tesseramento diviene soggetto dell'ordinamento sportivo e può svolgere attività sportiva con l'associazione sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici;
2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dall'Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici, a cui è affiliata l'associazione, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire presso le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.
3. I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Art. 9

Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri ed in particolare:
a. Hanno diritto:



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ANPS – Associazione di Promozione Sociale – A.S.D. – Massa Carrara

- ad essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - a prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - ad esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 22;
 - a denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore che richiama l'art. 2409 del Codice Civile;
 - a frequentare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
2. Gli associati hanno diritto di voto attivo, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con gli obblighi statutari, per eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi. Il diritto voto, per i soci minorenni, può essere esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.
3. Gli Associati possono essere eletti negli organi sociali se in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza; assenza di incompatibilità con altri enti aderenti o non aderenti al Terzo Settore; pregressa conoscenza dell'Associazione per l'effettiva partecipazione e la maturata esperienza dei livelli organizzativi;
4. Gli Associati hanno il dovere:
- a. di osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere del Consiglio Direttivo, Assembleari e, se l'Associazione è aderente, i regolamenti dell'Ente Associato;
 - b. di tenere un comportamento, nei confronti degli altri associati ed all'esterno dell'Associazione, animato dallo spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, dello spirito dell'Associazione;
 - c. a osservare le disposizioni che regolano l'utilizzo del Marchio e Denominazione dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato;
 - d. a versare la quota associativa;
 - e. a contribuire economicamente, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi dell'Organo Direttivo;
 - f. a mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione;
 - g. a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività.

Art. 10

Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.
2. L'associato può, in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione. Chi intende recedere deve comunicare in forma scritta, tramite raccomandata, posta elettronica certificata o brevi manu, la sua volontà al Consiglio Direttivo che ne prende atto nella sua prima riunione utile. La dichiarazione di recesso ha effetto dall'annotazione sul libro degli Associati.
3. Per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo.
4. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Organizzazione.
5. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa contestazione degli addebiti. Il provvedimento motivato dovrà essere comunicato all'interessato a mezzo posta elettronica certificata o brevi manu. All'Associato è concesso un termine di trenta giorni per produrre eventuali giustificazioni ed essere sentito, se richiesto dallo stesso, a discolora. Esso potrà ricorrere all'Assemblea entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione. In tal caso il Presidente deve convocare l'assemblea, secondo le modalità di cui al successivo art. 11, entro tre mesi dal ricevimento del ricorso. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e, se richiesto, dopo aver ascoltato le giustificazioni



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ANPS – Associazione di Promozione Sociale – A.S.D. – Massa Carrara

dell'interessato. La deliberazione di esclusione è comunicata all'associato per posta elettronica certificata o brevi manu.

6. Il Presidente, nelle more dell'iter procedimentale di esclusione, tenendo conto della gravità dei fatti e delle conseguenze che potrebbero insorgere a danno dell'Organizzazione, può adottare, nei confronti dell'Associato, un provvedimento di sospensione cautelare da ogni attività associativa fino a conclusione del procedimento stesso.
7. Si considerano gravi inadempienze quelle che impediscono del tutto o in parte il raggiungimento dello scopo sociale nonché quelle che incidono negativamente sull'intero contesto dell'Organizzazione, rendendone meno agevole il perseguimento dei fini o abbia espressamente e pubblicamente manifestato idee o poste in essere condotte apertamente contrastanti con detti valori e finalità, tali che la permanenza nell'Organizzazione possa oggettivamente dar luogo ad un danno concreto d'immagine. In questo caso l'esclusione è dovuta alla perdita di fiducia nel socio e anche al discredito che potrebbe derivarne alla società.
8. L'associato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dalla notifica della delibera assembleare.
9. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che per qualsiasi motivo cessano di appartenere all'Organizzazione non godono di alcun diritto.

Art. 11

Organi Sociali

1. Sono organi permanenti dell'Associazione:
 - Assemblea degli Associati
 - Consiglio Direttivo
 - Organo di controllo (nei casi previsti dalla legge)
 - Organo di revisione (nei casi previsti dalla legge)
2. Possono ricoprire le cariche sociali i Soci maggiorenni in regola con gli obblighi statuari.
3. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 12

Assemblea generale dei soci

1. L'Assemblea è l'organo Sovrano dell'Associazione ed è composta dagli Associati iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo in quanto vige la regola di una testa un voto.
4. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o persona nominata a presiedere l'assemblea stessa.
5. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricevimento da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 8 (otto) giorni di preavviso, salvo urgenze. L'avviso di convocazione dovrà contenere la data, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
6. La comunicazione agli associati potrà avvenire a mezzo lettera, email, PEC e/o con l'utilizzo degli strumenti informatici previsti dall'ordinamento giuridico, ai recapiti indicati dagli stessi e trascritti nel registro previsto dall'art. 22 comma 1 lett. a) del presente Statuto. L'avviso sarà comunque esposto nella sede sociale.
7. L'Assemblea può essere svolta anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b. che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ANPS – Associazione di Promozione Sociale – A.S.D. – Massa Carrara

riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8. In questo caso, oltre alla data di prima e seconda convocazione, l'ora e ordine del giorno, dovrà riportare anche il codice di accesso e l'indicazione della piattaforma su cui si svolgerà l'adunanza. Questa modalità non potrà essere svolta per le Assemblee Straordinarie o quando è prevista una votazione segreta.
 9. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
 10. Le votazioni possono essere a scrutinio palese o a scrutinio segreto. Le votazioni che interessano le persone sono sempre a scrutinio segreto.
 11. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano gli associati compreso gli assenti o dissenzienti.
 12. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti; devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.
 13. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto; per lo scioglimento e la devoluzione del

patrimonio; per l'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

14. Possono partecipare in Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Art. 13

Compiti dell'Assemblea

1. L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a. determinare le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- b. approvare il bilancio, o rendiconto, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- c. nominare o revocare i componenti degli organi sociali e, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Organo di controllo;
- d. decidere sull'esclusione degli associati e sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione all'Associazione;
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare, in via definitiva ed a voto segreto, sull'esclusione dell'associato qualora quest'ultimo abbia proposto ricorso al provvedimento del Consiglio Direttivo;
- g. deliberare le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h. deliberare l'approvazione dei regolamenti;
- i. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- k. deliberare sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ANPS – Associazione di Promozione Sociale – A.S.D. – Massa Carrara

2. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
3. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 14

Assemblea Ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto intervenuti in proprio e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo.
4. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15

Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria modifica lo statuto e l'atto costitutivo con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione e la scissione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. Per le obbligazioni assunte dagli Amministratori o dagli Associati in cui viene citato e utilizzato il Marchio dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, il foro competente è quello di Roma.

Art. 16

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo "esecutivo" dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi

generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari non inferiore a 3 (tre) e massimo 9 (nove) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate incluso il Presidente e Vice Presidente.
3. Possono ricoprire le cariche sociali i soli soci in regola con gli obblighi statutari, maggiorenni e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi non complessivamente intesi non superiori ad un anno.
4. Ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile, non può essere eletto amministratore, e se eletto decade dall'incarico, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o determina l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o chi ha in atto procedimento giudiziari.
5. È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di un organismo riconosciuto dal Coni a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
6. Al conflitto di interesse degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile in quanto compatibile.
7. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, si procede convocando l'Assemblea per la nomina dei consiglieri mancanti. In ogni caso la carica dei nuovi consiglieri decade alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. L'Organo Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ANPS – Associazione di Promozione Sociale – A.S.D. – Massa Carrara

qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso, il Presidente, o chi ne fa le veci, entro 30 giorni, deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

8. Il Consiglio Direttivo elegge, tra i consiglieri eletti dall'Assemblea, il Presidente, il Vice-Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e/o Tesoriere che possono essere ricoperti anche da Associati con particolari attitudini professionali.
9. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e può deliberare quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Non sono ammesse deleghe che rappresentino i componenti del Consiglio Direttivo assenti.
11. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso un diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le riunioni possono svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza in videoconferenza o teleconferenza, a condizioni che:
 - a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b. che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

12. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, e può deliberare, quando è presente la maggioranza dei componenti.
13. Non sono ammesse deleghe che rappresentino i componenti del Consiglio Direttivo assenti.
14. L'ingiustificata assenza di un componente del Consiglio Direttivo a più di 3 (tre) riunioni consiliari comporta l'immediata decadenza dalla carica.
15. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
16. In particolare, tra gli altri compiti:
 - a. amministra l'Associazione;
 - b. attua le deliberazioni dell'assemblea;
 - c. predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale; li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - d. predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - e. curare la parte finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione;
 - f. stipula i contratti inerenti all'attività associativa;
 - g. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - h. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore);
 - i. individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - j. assegna con delibera agli associati o ai volontari incarichi operativi o di coordinamento di nuclei;



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ANPS – Associazione di Promozione Sociale – A.S.D. – Massa Carrara

- k. adotta provvedimenti disciplinari e delibera di esclusione degli associati;
 - l. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - m. stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - n. pianifica l'assunzione di personale dipendente; stipula contratti di lavoro; conferisce mandati di consulenza;
 - o. predispone regolamenti per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea;
 - p. ratifica o modifica i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
 - q. delibera sulle convenzioni tra l'Associazione le Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ne determina anche le modalità di attuazione. Esse sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.
17. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
18. Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.
19. Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti, anche non membri del Consiglio.

Art. 17

Il Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo; rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; è responsabile

del buon andamento degli affari sociali; cura gli interessi dell'Associazione; ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

- 2. L'incarico di Presidente è attribuito dal Consiglio Direttivo. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca dell'incarico, deliberata a maggioranza, e a voto segreto, dall'Assemblea. La revoca dell'incarico di Presidente non comporta la decadenza da Consigliere.
- 3. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
- 4. Il Presidente convoca l'Assemblea e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
- 5. In caso di comprovata necessità od urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.
- 6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
- 7. In caso di dimissioni volontarie o revoca dell'incarico, il Vice Presidente, entro 15 (quindici) giorni dalla data delle dimissioni o della revoca dell'incarico, convoca il Consiglio Direttivo per la ratifica delle dimissioni e la nomina del nuovo Presidente che resterà in carica secondo quanto indicato nel comma 2.
- 8. Il Vice Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ANPS – Associazione di Promozione Sociale – A.S.D. – Massa Carrara

Art. 18

Organo di Controllo

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - la gestione delle risorse umane: dipendenti e volontari;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19

Organo di Revisione Legale dei Conti

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 20

Il Presidente Onorario

1. Il Presidente della Sezione dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato di riferimento in carica, anche in considerazione di quanto indicato nell'art. 1 comma 4 del presente Statuto, è Presidente Onorario dell'Associazione.
2. Il Presidente Onorario è membro di diritto del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e contribuisce alla

promozione dell'Associazione e delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali.

3. Il Presidente Onorario; non può rivestire incarichi negli organi sociali di cui al precedente art. 11; non ha l'obbligo del pagamento della quota associativa annuale; ha diritto di partecipare alle riunioni delle Assemblee con diritto di parola ma non di voto.
4. Il Presidente della Sezione dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato di riferimento qualora associato all'Associazione, perde la qualità di Presidente Onorario ed acquisisce i diritti e doveri di cui al precedente art. 9.

Art. 21

Benemeriti

1. Sono "Benemeriti" le persone fisiche, gli Enti e gli Uffici alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza.
2. Vengono nominati dall'Assemblea in seduta Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.
3. I Benemeriti non rientrano nella categoria dei soci.

Art. 22

Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari;
 - e) registro dell'inventario;
2. Tutti gli associati, in regola con gli obblighi statutari, hanno il diritto di consultare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo. Le spese per



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ANPS – Associazione di Promozione Sociale – A.S.D. – Massa Carrara

l'estrazione di copie di atti o documenti, nel rispetto delle norme sulla privacy, sono a carico del richiedente. Al presente comma si applicano le norme di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 23

Risorse economiche ed assenza di scopo di lucro

1. Le risorse economiche dell'Associazione, utilizzate per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono costituite da: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.

Art. 24

Beni

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nel registro di cui all'art. 22 comma 1 lettera e., depositato presso la sede dell'Associazione, dove sono elencati e descritti tutti i beni di proprietà ovvero tutti i beni mobili e immobili di un certo valore conferiti all'Associazione, acquistati tramite il denaro dell'ente o entrati a far parte in qualsiasi modo del suo patrimonio.

Art. 25

Bilancio o rendiconto annuale

1. Il bilancio o rendiconto annuale, redatto dal Consiglio Direttivo, firmato dal Presidente ed approvato dall'assemblea a norma dei precedenti articoli del presente statuto, deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.
2. Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la

situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

3. Copia del bilancio o rendiconto annuale sono sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale.
4. L'associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli articoli 13 e 87 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.
5. Ai sensi dell'Art. 21 del codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti.
6. Il Bilancio Sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26

Rapporti con l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato

1. L'Associazione mantiene i rapporti con l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato attraverso l'U.C.M.;
2. La natura dei rapporti con l'Associazione Nazionale Polizia di Stato, e della concessione del Marchio, sono oggetto di un apposito atto scritto approvato dall'Assemblea degli Associati.
3. Tale concessione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Associazione Nazionale Polizia di Stato, come previsto dall'art. 1 comma 4 del presente Statuto. In tal caso l'Associazione avrà l'obbligo, entro il termine perentorio di 15 giorni, di:
 - a) Modificare il presente Statuto eliminando ogni riferimento all'Associazione Nazionale Polizia di Stato attraverso il Marchio;
 - b) Eliminare sui beni mobili e immobili il Marchio e Denominazione dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, sotto ogni forma.
4. La Presidenza Nazionale, attraverso l'Ufficio per il Controllo del Marchio, può disporre, in qualsiasi momento, una verifica delle attività svolte dall'Associazione, acquisendo le motivazioni per l'applicazione del precedente comma 3.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ANPS – Associazione di Promozione Sociale – A.S.D. – Massa Carrara

B
3
E
G

5. Al presente articolo si applicano le norme contenute nel Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale", e s.m.i., nonché l'applicazione delle sanzioni civili e penali sull'uso improprio del Marchio e Denominazione concesso in forma gratuita.

Art. 27

Personale retribuito

1. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017, come rettificato dalla L. 4 luglio 2024, n. 104, e D.Lgs 28 febbraio 2021, n. 36. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.
2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.

Art. 28

Volontario e attività di volontariato

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività di cui al precedente art. 6, mettendo a disposizione il proprio tempo libero e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.
4. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
6. Al Volontario aderente all'Associazione non è ammesso svolgere attività in altre organizzazioni aventi gli stessi scopi sociali, ma possono svolgere attività a favore di altri

Enti del Terzo Settore che utilizzino Marchio e Denominazione dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato costituiti su tutto il territorio nazionale.

7. L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, può avvalersi delle O.d.V. Gruppi di Volontariato e Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato costituiti su tutto il territorio nazionale.
8. Alle prestazioni dei volontari si applicano le disposizioni previste dall'art. 29 del Decreto Legislativo 36/2021 e dall'art. 17 del Decreto Legislativo 117/2017.

Art. 29

Assicurazione dei volontari

1. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 30

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ad associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e del D. Lgs 36/2021, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 31

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Il Presidente D. ...



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ANPS – Associazione di Promozione Sociale – A.S.D. – Massa Carrara

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, secondo le modalità e termini di cui al precedente art.15, per i seguenti motivi:
 - a. conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
 - b. impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
 - c. ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo Settore che utilizzano Marchio e Denominazione dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato costituiti su tutto il territorio nazionale previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, secondo i criteri dettati nell'art. 9 comma 1 del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
3. Prima di devolvere il patrimonio ad altri enti del terzo settore diversi a quelli indicati nel precedente comma, si ha l'obbligo di eliminare il Marchio dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, sotto ogni forma.

Art. 32

Clausola compromissoria

1. Le controversie, riguardanti l'associazione sportiva dilettantistica, insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Sportiva e/o di dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni della Federazione e/o dell'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, questo sarà composto da numero tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti e il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di competente per territorio.
2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata

o pec, da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio sia venuta a conoscenza indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato si terrà nella sede legale dell'Associazione e il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Art. 33

Disposizioni finali

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.; in subordine e in quanto compatibili con il Codice del Terzo settore, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e s.m.i. e quelle del Codice civile.



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Massa Carrara
Ufficio Telematico

ATTO ADDEBITATO 02/04/2026
NELLA SERIE 3 AL N. 146
SUL QUALE SONO STATI ESATTI
EURO 200,00

Il Funzionario Ciguoni (*)
in carica del Direttore Provinciale Calogero Collina